

Dopo la riforma. Gli effetti della nuova legge

# Corruzione, sanzioni in continuità

Cristian Immovilli  
Guglielmo Saporito

■ Sanzioni per il pubblico ufficiale che chieda utilità indebite (concussione), e per il privato che corrompe il pubblico ufficiale (corruzione), senza smagliature con le norme precedenti la legge 6 novembre 2012 n. 190 (apunto, anticorruzione). Lo sottolinea la Corte di Cassazione con le sentenze 12 marzo 2013 n. 11792 e 11794, giudicando il sindaco di un Comune lucano e un ufficiale di marina addetto alla Capitaneria. Ambedue, chiedevano di essere giudicati con le norme del 2012, più favorevoli in quanto alleggeriscono la condanna se il pubblico uf-

ficiale induce (senza costringere) il privato a pagare.

La Cassazione coglie l'occasione per distinguere tra "costrizione", allorché chi è indotto a pagare non conserva autonomia di scelta, mentre vi è "induzione" quando vi è pressione psichica, persuasione, suggestione, ma senza annullare la possibilità di comportarsi diversamente.

Il sindaco aveva minaccia-

## LA MOTIVAZIONE

Le innovazioni scattate a novembre 2012 sono solo un adeguamento del Codice penale alle convenzioni Onu

to un proprio dipendente ipotizzandone un trasferimento se non avesse pilotato una gara cui partecipavano suoi cugini: e questa è stata ritenuta concussione per "costrizione"; è andata meglio all'ufficiale di capitaneria, che aveva minacciato tempi lunghi per immatricolare natanti, ma inducendo il privato a pagare, senza tuttavia costringerlo. Le innovazioni poste dalla legge 190 del 2012 scaturiscono dall'adeguamento del nostro Codice penale a convenzioni internazionali (Onu, 2003; Strasburgo, 1999) che aggravano la posizione del privato inciso dal comportamento del pubblico ufficiale.



## Anticorruzione

● Le legge anticorruzione (190/2012) mira a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. Il provvedimento tiene conto sia delle indicazioni fornite da alcuni strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati in Italia, sia degli standard internazionali di contrasto ai fenomeni corruttivi

In precedenza, infatti, il privato non era punito, mentre dal novembre 2012 è punito anche chi da o promette danaro, nei casi di corruzione o di concussione. Osserva quindi la Cassazione che vi è continuità tra il regime anteriore e quello successivo il novembre 2012: porte chiuse quindi alla teoria di chi sosteneva che, cambiando il rapporto tra pubblico ufficiale e privato, corruzione e concussione fossero degli "edifici giuridici" completamente diversi. Se fosse emersa un'effettiva diversità di struttura dei reati, si sarebbero azzerate tutte le corruzioni e concussioni antecedenti il novembre 2012 (compresa la vicenda Ruby). Ma la Corte di Cassazione sbarra questa strada, perché rimangono immutati i valori tutelati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA